



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIOVANARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 2013

Provvidenze in favore dei grandi invalidi

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 27 dicembre 2002, n. 288, è nata con l'espressa finalità di adeguare la normativa della pensionistica di guerra alle innovazioni introdotte in materia di leva obbligatoria e risolvere, sia pure con una certa gradualità, il problema connesso all'assistenza e all'accompagnamento di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio, all'atto della trasformazione del servizio di leva obbligatoria e della conseguente impossibilità di fare ricorso all'accompagnatore militare ed alla prevedibile difficoltà del servizio civile di poter soddisfare tutte le richieste.

In effetti, ben presto il servizio civile si è trovato nell'impossibilità di assicurare il beneficio previsto dalla norma tanto da indurre gli operatori a modificare lo stesso *iter* procedurale previsto dai decreti interministeriali ai quali la legge stessa affida annualmente il compito di disciplinare le modalità di definizione delle richieste, con l'eliminazione, pertanto, del defaticante ed ormai inutile preventivo accertamento presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile della disponibilità di accompagnatori, prima di autorizzare il pagamento dell'assegno.

Anche la modulata gradualità di accesso al beneficio, prevista, in via primaria, per coloro che all'entrata in vigore della legge risultavano beneficiari dell'assistenza di un accompagnatore militare, seguita poi da coloro che nel triennio precedente ne avevano fatto richiesta con esito negativo, è stata, di fatto, superata, seppure con molte difficoltà, con ripetuti interventi di integrazione delle insufficienti risorse finanziarie, in considerazione delle particolari patologie (ciechi, tetraplegici, paraplegici, malati mentali gravi,

amputati agli arti superiori o inferiori, etc.) che contraddistinguono la categoria.

Per consentire l'integrale accoglimento delle richieste presentate da tutti i pensionati aventi titolo, infatti, si è dovuto far ricorso ad interventi legislativi che, con periodica scadenza, hanno integrato il fondo previsto dalla legge istitutiva ed ammontante ad euro 7.746.853, con la legge 7 febbraio 2006, n. 44, avente effetto per gli anni 2006 e 2007, con la legge 3 dicembre 2009, n. 184, avente effetto sulle corrispondenti per gli anni 2008 e 2009, e, da ultimo, con la legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228, per gli anni 2013 e 2014.

A distanza di dieci anni dall'entrata in vigore della legge istitutiva, pertanto, si impone, alla luce del dato di esperienza acquisita e del quadro giuridico che si è venuto a determinare, una trasformazione dell'istituto in termini di beneficio unico di tipo finanziario, eliminando la non più attuale alternativa con l'accompagnatore militare.

L'intervento normativo che si illustra, tramite il superamento del sistema delle priorità di cui alla legge n. 288 del 2002, appare più aderente allo spirito costituzionale di dover garantire pari diritti a fronte di analoghe situazioni caratterizzate da condizioni patologiche altamente invalidanti, da cui discende la trasformazione dell'istituto in diritto soggettivo perfetto e non più contingibile alle disponibilità finanziarie.

Tuttavia, dal punto di vista finanziario, tale trasformazione necessita, ad integrazione del fondo di cui alla legge n. 288 del 2002, di ulteriori stanziamenti.

Dal punto di vista dei costi indiretti non possono, però, trascurarsi i positivi effetti di semplificazione derivanti dal provvedi-

mento proposto, attraverso l'eliminazione di complesse e defaticanti fasi procedurali che assorbono risorse umane e strumentali; conseguentemente la nuova regolazione appare altresì conforme ai principi della semplificazione e presenta un evidente impatto positivo.

Il beneficio è subordinato alla presentazione di una esplicita domanda, ad eccezione di coloro che nell'anno precedente l'emanazione della legge abbiano ottenuto l'assegno sostitutivo, per i quali si ritiene che la manifestazione di volontà sia stata esplicitata.

L'articolato conserva, parimenti, la possibilità di ottenere l'assegno alle stesse condizioni, anche agli invalidi per causa di servizio, con le stesse lettere di superinvalidità, per i quali, tuttavia, a causa della modifica della natura del beneficio, il pagamento sarà posto a carico dell'Ente previdenziale che corrisponde il trattamento principale e ne verifica la sussistenza delle condizioni.

Viene eliminato il complesso impianto delle «priorità» legate alla possibilità di far ricorso agli accompagnatori ed, in particolare, a quelli assegnati a titolo di volontari

del Servizio civile nazionale che se aveva un significato al momento dell'introduzione della nuova disciplina non è attualmente applicabile alla luce del fatto che, i grandi invalidi di guerra e per servizio non trovano effettive possibilità di avvalersene per l'impostazione che la legge istitutiva dello stesso richiede, non prevedendo la certezza dell'assegnazione di un volontario.

Si soggiunge che la modifica normativa proposta rappresenta una misura di semplificazione ulteriore in quanto attraverso la trasformazione in spesa fissa non si rende più necessario esperire il complesso *iter* per l'annuale formulazione di un decreto interministeriale ricognitivo del numero degli aventi diritto, previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 288 del 2002.

Onorevoli colleghi, la presente proposta, conta sulla sensibilità di noi tutti, affinché, sia pure nella considerazione delle difficoltà di tipo economico finanziario che il Paese attraversa, si giunga all'approvazione di un provvedimento che, da oltre un decennio, i grandi invalidi di guerra e per servizio, insistentemente richiedono.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Assegno sostitutivo
dell'accompagnatore militare)*

1. Ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, *A-bis*), B, numero 1), C, D ed E, numero 1), della tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concesso, a domanda, un assegno mensile di 900 euro, non reversibile ed esente da imposte, da corrispondere per tredici mensilità.

2. Il beneficio di cui al comma 1 spetta anche ai grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra e per servizio militare affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

3. L'assegno è annualmente adeguato secondo le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1989, n. 342, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

4. È abrogata la legge 27 dicembre 2002, n. 288.

Art. 2.

(Pagamento dell'assegno e decorrenza)

1. L'Ufficio territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria territoriale dello Stato - ovvero l'Ente di previdenza che ha in carico la partita di pensione, nel caso di invalidità riconosciute dipendenti da cause di servizio, provvedono mensilmente al pagamento dell'assegno previsto

dall'articolo 1, previa domanda e verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti.

2. Ai grandi invalidi di guerra e per servizio che, in sede di applicazione del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 288 del 2002, non hanno fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore negli anni 2010, 2011 e 2012, per insufficiente copertura finanziaria, viene corrisposta, in un'unica soluzione, la somma degli assegni non percepiti.

3. Per gli invalidi che, nell'anno precedente l'entrata in vigore della presente legge, hanno fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore, già previsto dalla legge n. 288 del 2002, il pagamento del beneficio avviene d'ufficio. Per coloro i quali non abbiano in precedenza fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed, a tal fine, fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente legge, valutati in euro 17.011.262 per l'anno 2013, in euro 11.246.853 per l'anno 2014 e in euro 9.746.853 a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) quanto a euro 7.746.853 mediante riduzione delle risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288;

b) quanto a euro 3.400.000, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante riduzione del fondo iscritto nel capitolo 1319 «Assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile» del programma «Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati po-

litici e razziali» della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) quanto a euro 5.864.409 per l'anno 2013 e a euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

